

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il trasferimento dei professori e ricercatori da altre sedi universitarie all'Università di Bari.

ART. 1

Il Consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, essendo disponibile la relativa copertura finanziaria, in ottemperanza a quanto disposto dagli Artt. 44 e 48 dello Statuto dell'Università di Bari, può chiedere di coprire posti vacanti e disponibili mediante trasferimento.

ART. 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Ordinaria -, i professori di ruolo e i ricercatori che abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno due anni accademici possono presentare istanza al Preside della Facoltà interessata. Tuttavia la presa di servizio nella nuova sede non potrà avvenire se non dopo la scadenza del terzo anno di servizio nella sede di provenienza.

ART. 3

Il Consiglio di Facoltà, in ottemperanza a quanto disposto dagli Artt. 44 e 48 dello Statuto dell'Università di Bari, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, con adeguata motivazione individua l'idoneo a ricoprire il posto disponibile.

In assenza di adeguata motivazione il Rettore rinvia il provvedimento al Consiglio di Facoltà con richiesta di riesame.

ART. 4

In presenza di più candidati la scelta è effettuata mediante valutazione comparativa secondo i seguenti criteri:

- a) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- b) originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Per i fini di cui al comma precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono in ogni caso titoli da considerare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- b) l'attività didattica svolta;
- c) i servizi prestati in atenei ed enti di ricerca italiani o stranieri;
- d) il titolo di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, per le valutazioni comparative a posti di ricercatore;
- e) l'attività clinica svolta mediante rapporto di formazione o di lavoro, coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- f) l'organizzazione, la direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca;
- g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale o internazionale.

ART. 5

Il candidato prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il trasferimento è disposto, fatte salve le disposizioni del comma successivo.

I Consigli di Facoltà con approfondita motivazione in ordine alla qualificazione didattica e scientifica, nonché clinica per i settori per i quali sia richiesta tale competenza specifica, possono chiamare per trasferimento professori di ruolo e ricercatori.

Nel caso di trasferimento su un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di afferenza, il Senato Accademico delibera dopo aver acquisito il parere del CUN. La mancata risposta alla richiesta di parere nel termine di giorni 90 dalla richiesta stessa equivale a parere favorevole. L'obbligatorio parere del CUN non è vincolante, ma il provvedimento, da adottarsi con decreto rettorale, deve contenere le motivazioni della eventuale difformità da tale parere.

ART. 6

L'esito della procedura di trasferimento sarà comunicato personalmente ai candidati al domicilio da loro indicato in domanda e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative.

ART. 7

Il trasferimento è disposto con decreto rettorale. Il provvedimento di trasferimento potrà essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 8

Per ciascun concorso per trasferimento è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9

Il presente Regolamento, unitamente al provvedimento del Rettore di emanazione dello stesso, sarà inviato al competente Ministero per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale. La pubblicizzazione del predetto decreto rettorale di adozione del Regolamento avverrà mediante trasmissione dello stesso ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento nonché per via telematica.